



Oggetto: RICORSO AL TAR PIEMONTE DA PARTE DI “OMISSIS”: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Relatore: Il Presidente

Lo scorso 21 maggio è stato notificato a questa Camera di Commercio il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalla “omissis”, in persona delle legali rappresentanti “omissis” e “omissis”, contro l'Ente camerale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nonché nei confronti di FIMAA Alto Piemonte e FIAIP Collegio Provinciale di Novara in qualità di controinteressati.

La vicenda trae origine da un esposto formale presentato nel maggio 2025 dall'Avv. Mario Monteverde su mandato delle associazioni di categoria FIMAA Alto Piemonte e FIAIP Collegio Provinciale di Novara, nel quale le esponenti lamentavano comportamenti professionalmente scorretti da parte della società in argomento, legati in particolare all'utilizzo del metodo di vendita denominato “omissis”.

A seguito di tale segnalazione, l'apposita Commissione disciplinare istituita dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 72 del 29 giugno 2021, composta dal Segretario generale dott. Gianpiero Masera, dal Vice Segretario Generale dott.ssa Cristina D'Ercole e dal responsabile del Registro delle Imprese – sedi di Biella e Novara dott. Roberto Gado, ha condotto un'approfondita istruttoria, culminata con l'audizione in contraddittorio delle legali rappresentanti in data 20 novembre 2025.

Condividendo le risultanze istruttorie, in data 19 dicembre 2025 la Giunta camerale ha adottato la deliberazione n. 113, con la quale è stata comminata alla Società la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività per 5 giorni (naturali e consecutivi), per aver tenuto un comportamento non corretto e idoneo a turbare, seppur non gravemente, il normale andamento del mercato immobiliare.

Avverso tale provvedimento, nello scorso mese di febbraio la Società ha proposto ricorso gerarchico improprio al MIMIT. Il Ministero, all'esito delle proprie valutazioni, con la determinazione direttoriale del 6 maggio 2026 ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell'operato camerale. Si precisa peraltro che il MIMIT è successivamente intervenuto in via di autotutela, in data 19 maggio, per rettificare un mero refuso presente nel testo del proprio provvedimento di rigetto, specificando che il parere del Dirigente istruttore era anch'esso orientato al rigetto e non all'accoglimento del ricorso, come erroneamente riportato nella sopra richiamata determinazione.

Preso atto della decisione ministeriale, che rendeva definitivamente inoppugnabile in via gerarchica la sanzione, il Conservatore del Registro delle Imprese, con propria determinazione n. 87

REGISTRO DELLE IMPRESE



del 7 maggio 2026, ha individuato il periodo materiale di esecuzione della sospensione per i giorni compresi dall'8 al 12 giugno 2026, notificando tempestivamente l'atto alla Società.

A fronte di ciò, la “**omissis**” ha adito il TAR Piemonte chiedendo l'annullamento di tutti i provvedimenti (determinazione del Direttore Generale della DG Consumatori e Mercato del MIMIT n. 681 del 06/05/2026, deliberazione della Giunta camerale n. 113 del 19/12/2025, determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 87 del 07/05/2026, nota del Servizio Registro delle Imprese n. 25608/U del 08/05/2026 di trasmissione della predetta determinazione del Conservatore e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale), lamentando vari vizi, e precisamente: difetto di motivazione propria del provvedimento camerale n. 113/2025 e illegittimo ricorso alla motivazione per relationem in luogo di un esercizio autonomo della discrezionalità decisoria della Giunta camerale (motivo I); illegittima integrazione postuma della motivazione in sede di decisione del ricorso gerarchico (motivo II); incongruenza intrinseca del provvedimento MIMIT del 06/05/2026 tra parere istruttorio orientato all'accoglimento del ricorso e dispositivo di rigetto (motivo III); disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento, sviamento del potere disciplinare camerale per finalità di contrasto concorrenziale (motivo IV); violazione del principio di tipicità della fattispecie sanzionatoria ex art. 19, c. 3, D.M. 452/1990 (motivo V); travisamento del fatto e difetto di istruttoria sul metodo “**omissis**” (motivo VI); difetto di istruttoria sull'asserita idoneità del metodo a manipolare i prezzi del mercato immobiliare (motivo VII); violazione del principio di proporzionalità della sanzione e difetto di motivazione sulla scelta tra archiviazione e sanzione (motivo VIII); illegittimità derivata della determinazione del Conservatore n. 87 del 07/05/2026 e violazione dell'art. 21-quater della Legge 07/08/1990 n. 241 per mancata valutazione dell'opportunità di soprassedere all'esecuzione (motivo IX).

Contestualmente al ricorso, la Società ha presentato un'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, al fine di bloccare l'imminente sospensione.

Il Presidente della Terza Sezione del TAR Piemonte ha emesso in data 25 maggio il Decreto n. 218/2026, con il quale ha richiesto alle Amministrazioni resistenti (Camera di Commercio e MIMIT) di fornire documentati chiarimenti in merito alla controversia, depositando un'apposita relazione entro il 29 maggio, richiesta a cui gli uffici camerali hanno tempestivamente ottemperato. Con decreto del 1° giugno, il Presidente ha quindi accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, fissando la data dell'udienza al 25 giugno 2026.

Per quanto riguarda le decisioni che la Camera di Commercio deve ora assumere in quanto parte resistente nel prosieguo della vertenza, appare del tutto evidente la necessità di resistere nel giudizio avanti al TAR, per evitare l'annullamento di un'attività sanzionatoria svolta nel pieno rispetto delle prerogative attribuite dalla Legge 39/1989 e dal D.M. 452/1990. Si ritiene quindi di dover dare mandato agli uffici affinché venga individuato formalmente un legale per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

LA GIUNTA



Sentita la relazione del Presidente;

Visti il ricorso presentato presso il TAR Piemonte dalla “**omissis**” volto ad ottenere l’annullamento della determinazione del Direttore Generale della DG Consumatori e Mercato del MIMIT n. 681 del 06/05/2026, della deliberazione della Giunta camerale n. 113 del 19/12/2025, della determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 87 del 07/05/2026, della nota del Servizio Registro delle Imprese n. 25608/U del 08/05/2026 di trasmissione della predetta determinazione del Conservatore, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

Preso atto che gli uffici camerali hanno già adempiuto nei termini (29 maggio 2026) al deposito della relazione tecnica richiesta dal Presidente della Terza Sezione del TAR Piemonte, il quale, con decreto del 01/06/2026 ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche;

Ravvisata la necessità di resistere nel giudizio avanti il TAR Piemonte a difesa della legittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati;

Visto l’art. 19, c. 2, lett. j) dello Statuto camerale vigente, ai sensi del quale la Giunta *“delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall’art. 2601 del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 27 comma 2, lettera m) dello Statuto;”* e ritenuto che il giudizio in questione rientri nella competenza della Giunta camerale;

All’unanimità dei presenti;

DELIBERA

di dare mandato agli uffici camerali di procedere alla costituzione in giudizio per le fasi cautelari e di merito del procedimento, per le motivazioni ricordate in premessa, provvedendo altresì all’individuazione di un legale per la rappresentanza in giudizio dell’Ente.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Angelo Santarella)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)